

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 822 DEL 25/08/2016

OGGETTO: GARA A VALENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI FILTRI PER PRELIEVO, RACCORDI, RAMPE, RUBINETTI, SISTEMI DI RICOSTITUZIONE FARMACI E TAPPI (DISPOSITIVI MEDICI AFFERENTI ALLE CND A04 E A07) – INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 787 DEL 11 AGOSTO 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

| ACQUISITI I PARERI DI | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| DOTT. SALVATORICO ORTU | | AVV ROBERTO DI GENNARO | |
| FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
| CONTRARIO | | CONTRARIO | |
| <i>(firma digitale apposta)</i> | | <i>(firma digitale apposta)</i> | |

| | |
|--|----------|
| La presente Deliberazione | |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 | X |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 | |
| STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE | |

| | |
|--|---------------|
| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 25/08/2016 | Al 09/09/2016 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso quanto segue:

- Con deliberazione n. 787 del 11 agosto 2016 si è autorizzato a contrarre relativamente alla gara a valenza regionale inerente la fornitura di filtri per prelievo, raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi medici afferenti alle CND A04 e A07) in cui quest'Azienda figura in qualità di capofila;
- Si reputa necessario integrare detta deliberazione:
 - con più dettagliate regole in materia di (cessione dei crediti, anticorruzione, modifiche e varianti al contratto, subappalto – comunque ammissibile -, aggiornamento prezzi);
 - con il quadro economico dell'intervento e previsioni in relazione all'attuazione dell'art. 113 del codice.

Per quanto riguarda le integrazioni di carattere contrattuale, risultano dall'**allegato 1** alla presente deliberazione;

Nel seguito il quadro economico dell'intervento e le previsioni attuative dell'art. 113 del Codice:

| ELEMENTI PROGETTO | |
|---|----------------------|
| FORNITURE (41 lotti) valore annuo netto iva a base d'asta | 2.604.633,00 |
| FORNITURE (41 lotti) valore triennale netto iva a base d'asta | 7.813.899,00 |
| Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) | 0 |
| Importo forniture triennale a base d'asta | 7.813.899,00 |
| Iva su triennio a base d'asta | 1.719.057,78 |
| Contributo ANAC | 800,00 |
| sub totale | 9.533.756,78 |
| Opzione incremento 20% (art. 106 c. 2 del Codice) su valore triennale - netto iva) | 1.562.779,80 |
| Opzione proroga (12 mesi compresa maggiorazione del 20% per opzione incremento - netto iva) | 3.125.559,60 |
| Iva su opzione incremento e opzione proroga | 1.031.434,67 |
| Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016* | 156.277,98 |
| TOTALE PROGETTO | 15.409.808,83 |

** per quanto attiene la determinazione dell'ammontare e l'utilizzo del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 si attende l'approvazione del relativo regolamento, nel rispetto dell'iter previsto dal comma 3 dello stesso articolo; gli atti di gara descriveranno i compiti svolti dal personale, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle procedure d'acquisizione; inoltre, il fondo potrà essere ridotto in*

relazione alla graduazione della percentuale prevista in regolamento, attualmente trasmesso al Servizio Amministrazione del Personale per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa su modalità e criteri di ripartizione degli incentivi.

In applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 113 c. 5 del Codice, quest'Azienda, in qualità di Capofila, si riserva di richiedere alle mandanti di concorrere alla spesa prevista nel fondo per una quota parte non superiore ad 1/4 dell'ammontare dell'incentivo previsto dal comma 2 dello stesso art. 113, ripartita proporzionalmente al valore delle rispettive forniture.

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'atto aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di integrare la deliberazione n. 787 del 11 agosto 2016 come segue:
 - integrazioni di carattere contrattuale come risultanti dall'allegato 1 alla presente deliberazione;
 - con il quadro economico dell'intervento e le previsioni attuative dell'art. 113 del Codice risultanti in premessa.
- di sottoporre il presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale in quanto soggetto a controllo preventivo ex art. 29, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Deledda
Codice Servizio 273/2016

ALLEGATO 1

- *Regole inerenti la cessione dei crediti*

1. La cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto, concessione, concorso di progettazione scaturenti da procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 è regolata dai commi seguenti (da 12 a 17 compresi); ai contratti scaturenti da procedure disciplinate dall'abrogato D. Lgs. 163/2006 si applica l'art. 117 dello stesso Codice*

2. E' esclusa l'applicabilità ai contratti dell'Azienda, in materia di cessione dei crediti, delle norme del Codice Civile, ed in particolare degli artt. 1260 e seguenti.

3. Le cessioni di crediti hanno effetto nei confronti dell'Azienda alle seguenti condizioni:

a) che siano conformi alle previsioni della legge 52/1991, ed in particolare a condizione che il cessionario sia iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 2 di detta legge;

b) che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;

c) che esse siano state notificate nelle forme previste dalla legge all'Azienda;

d) che l'atto di cessione preveda il rispetto della disciplina di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari della P.A., applicata al caso concreto (ad esempio, richiamo al CIG di riferimento, indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).

e) che l'atto di cessione recepisca tutte le eventuali pattuizioni in deroga alla disciplina legislativa vigente (ad esempio, in materia di termini di pagamento e di interessi moratori sui ritardati pagamenti) previsti dal contratto d'appalto, di concessione, di progettazione o altro servizio di ingegneria.

4. La cessione di crediti ha effetto e può essere opposta all'Azienda, decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione, se al momento della notifica risultino rispettate tutte le condizioni previste dai commi precedenti: in caso diverso, il termine non inizia a decorrere; nel termine di 45 giorni, l'Azienda può comunicare (atto recettizio) al cedente e al cessionario il proprio rifiuto.

5. Nel contratto stipulato o in atto separato contestuale può essere accettata la cessione di tutti o di parte dei crediti che debbono venire a maturazione purchè siano rispettate tutte le previsioni dei commi precedenti. Nel caso l'accettazione della cessione abbia luogo con atto separato contestuale, anche tutte le spese correlate sono a carico dell'appaltatore, del concessionario o del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.

6. Le forme delle comunicazioni previste nel contratto di appalto, di concessione, di progettazione/servizio di ingegneria, relative alle eccezioni opponibili al cedente sono le stesse che devono essere usate nell'opporre dette eccezioni al cessionario.

7. Negli atti di gara dev'essere prevista l'espressa accettazione sulla cessione dei crediti previste dal presente CGA, da parte dell'appaltatore, del concessionario, del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.

* D. Lgs. 163/2006

Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. *Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.*
2. *Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.*
3. *Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.*
4. *Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.*
5. *In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.*

- *Regole inerenti anticorruzione, modifiche e varianti al contratto*

1. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire per tutta la durata contrattuale i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e modello). Qualora ciò diventi impossibile, l'Azienda procederà a revoca dell'aggiudicazione e a nuova aggiudicazione, se possibile, scorrendo la graduatoria di gara. Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell'offerta stessa, l'appaltatore può chiedere l'autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe, nei primi due casi senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, nel terzo caso con riduzione del prezzo. L'Azienda, in tali ipotesi, ha comunque la facoltà (diritto potestativo) di risolvere il contratto ove reputi la proposta non accettabile. In ogni caso l'eventuale accettazione dell'offerta dev'essere pubblicizzata anche nella sezione "Amministrazione trasparente" per consentire, eventualmente, alla concorrenza, di proporre osservazioni. La presente clausola dev'essere espressamente accettata dall'appaltatore negli atti di gara e sempre, espressamente richiamata in contratto.

Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e dalle seguenti disposizioni.

2. Sono vietate modifiche al contratto introdotte dall'esecutore che non siano state precedentemente approvate con atto deliberativo dell'Azienda, previa autorizzazione del Rup; nell'autorizzazione il Rup attesta l'esistenza delle ragioni di fatto che giustificano la modifica contrattuale e la sua legittimità, ai sensi della disciplina applicabile.

3. Dopo l'approvazione della modifica contrattuale, il contratto è integrato; la forma dell'integrazione contrattuale è quella del contratto cui essa afferisce (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale).

4. Non può essere pagato alcun corrispettivo per eventuali modifiche contrattuali introdotte dall'esecutore, in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dalle norme cui esso rinvia.

5. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie (art. 106 c. 1 lettera d) n.2) del Codice anche le cessioni e affitti d'Azienda o di ramo d'Azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico applicabile.

6. Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice, è possibile per l'Azienda imporre, qualora divenga necessario in fase di gestione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; in caso di variazione in aumento del contratto, è comunque necessaria autorizzazione ai sensi dei commi precedenti; tuttavia, una volta deliberata la variazione in aumento, ad essa può essere data immediatamente esecuzione in attesa dell'integrazione contrattuale.

7. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera e) del Codice è sempre possibile una variazione non sostanziale, come definita al comma 4 dello stesso articolo, con procedura semplificata: mera autorizzazione del Rup, se essa non comporta spesa aggiuntiva o comporta riduzione del prezzo o dei prezzi d'appalto; deliberazione aziendale, se essa comporta variazione del contratto in incremento non superiore al 5 %; in quest'ultimo caso la variazione è comunicata con pec, senza necessità di ulteriore integrazione contrattuale.

- *Regole inerenti il subappalto*

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera.

2. Qualora non si configuri subappalto, i sub contratti che non sono subappalti debbono essere comunicati dall'aggiudicatario prima dell'inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente la modifica del sub contratto.

3. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:

a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato con l'Azienda;

b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara.

4. L'Azienda effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, nelle ipotesi di cui al comma 13 dell'art.105 del Codice. L'eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all'Azienda con pec indirizzata al Rup. In tali casi, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Asl ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera d) n. 3 del Codice.

5. Prima dell'inizio della prestazione, Il contratto di appalto determina, in ogni caso (pagamento a carico dell'appaltatore o pagamento a carico dell'Azienda), l'importo totale spettante al subappaltatore in caso di effettivo esercizio della riserva di sub appalto che dovrà essere identico a quello risultante dal contratto eventualmente successivamente depositato ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice.

- *Aggiornamento prezzi*

Nei contratti i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell'appalto. Dal secondo anno d'appalto, è possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 1664 1° comma del Codice Civile; l'onere di provare l'entità degli aumenti grava sull'appaltatore; l'onere di provare l'entità delle riduzioni grava sul committente (Azienda capofila); non si considera circostanza imprevedibile il sopravvenire di nuovi contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro.